

*Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti **

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Viste le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Ricordando che ai termini dell'articolo 3 della stessa Convenzione, «nessuno può essere sottoposto alla tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»;

Constatando che le persone che si ritengono vittime di violazioni dell'articolo 3 possono avvalersi del meccanismo previsto da questa Convenzione;

Convinti che la protezione di persone private della libertà contro la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti potrebbe essere rafforzata da un meccanismo non giudiziario, a carattere preventivo, fondato su visite,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Articolo 1

È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di seguito denominato «il Comitato»). Mediante visite, il Comitato esamina il trattamento di persone private della libertà allo scopo di rafforzare, in caso di necessità, la loro protezione contro la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 2

Ogni Parte autorizza la visita, conformemente alla presente Convenzione, di ogni luogo rientrante nella sua giurisdizione dove persone siano private della libertà da una autorità pubblica.

Articolo 3

Il Comitato e le competente autorità nazionali della Parte interessata cooperano in vista dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo II

Articolo 4

1. Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti.

* Adottata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 26 novembre 1987, entrata in vigore il 1° febbraio 1989.

2. I membri del Comitato sono scelti tra personalità di alta moralità, conosciute per la loro competenza in materia di diritti dell'uomo o aventi una esperienza professionale nella materia di cui tratta la presente Convenzione.

3. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

4. I membri siedono a titolo individuale, sono indipendenti e imparziali nell'esercizio del loro mandato e si rendono disponibili a svolgere in modo effettivo le loro funzioni.

Articolo 5

1. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a maggioranza assoluta dei voti, su una lista di nomi redatta dall'Ufficio dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa; la delegazione nazionale di ciascuna Parte all'Assemblea Consultiva presenta tre candidati di cui almeno due della sua nazionalità.

2. La stessa procedura è seguita per sopperire ai seggi divenuti vacanti.

3. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, per quanto riguarda i membri designati alla prima elezione, le funzioni di tre di essi si esauriscono a conclusione di un periodo di due anni. I membri che finiscono di svolgere le loro funzioni al termine del periodo iniziale di due anni sono designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo che egli avrà proceduto alla prima elezione.

Articolo 6

1. Il Comitato si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti, con riserva delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Il segretariato del Comitato è assicurato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Capitolo III

Articolo 7

1. Il Comitato organizza la visita dei luoghi indicati all'articolo 2. Oltre alle visite periodiche, il Comitato può organizzare qualsiasi altra visita che ritenga esigita dalle circostanze.

2. Le visite sono effettuate generalmente da almeno due membri del Comitato. Quest'ultimo può, se lo ritiene necessario, farsi assistere da esperti e interpreti.

Articolo 8

1. Il Comitato notifica al governo della Parte interessata la sua intenzione di effettuare una visita. A seguito di tale notifica, il Comitato è autorizzato a visitare, in qualsiasi momento, i luoghi indicati all'articolo 2.

2. Una Parte deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per la realizzazione del suo scopo:

a) l'accesso al suo territorio e il diritto di spostarsi senza restrizioni;

b) tutte le informazioni sui luoghi dove si trovano persone private della libertà;

c) la possibilità di recarsi a suo gradimento in qualsiasi luogo dove si trovano persone private della libertà, compreso il diritto di spostarsi senza ostacoli all'interno di questi luoghi;

d) qualsiasi altra informazione di cui dispone la Parte e che è necessaria al Comitato per la realizzazione del suo fine. Nella ricerca di queste informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di etica applicabili a livello nazionale.

3. Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private della libertà.

4. Il Comitato può entrare in contatto liberamente con qualsiasi persona che esso ritenga possa fornirgli informazioni utili.

5. Se necessario, il Comitato comunica sul posto le sue osservazioni alle competenti autorità della Parte interessata.

Articolo 9

1. In circostanze eccezionali, le autorità competenti della Parte interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni alla visita al momento previsto dal Comitato o al determinato luogo che il Comitato ha l'intenzione di visitare. Tali obiezioni possono essere fatte soltanto per

motivi di difesa nazionale o di pubblica sicurezza o in ragione di gravi disordini nei luoghi dove persone sono private della libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio urgente, in una inchiesta in corso, in relazione con una infrazione penale grave.

2. A seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte si consultano immediatamente al fine di chiarire la situazione e per pervenire a un accordo su disposizioni che permettano al Comitato di esercitare le sue funzioni il più rapidamente possibile. Queste disposizioni possono comprendere il trasferimento in un altro luogo di qualsiasi persona che il Comitato ha l'intenzione di visitare. In attesa che la visita possa aver luogo, la Parte fornisce al Comitato informazioni su qualsiasi persona interessata.

Articolo 10

1. Dopo ogni visita, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in occasione di essa, tenendo conto di tutte le osservazioni eventualmente presentate dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest'ultima il suo rapporto contenente le raccomandazioni che esso reputa necessarie. Il Comitato può consultarsi con la Parte allo scopo di suggerire, se è il caso, miglioramenti nella protezione delle persone private della libertà.

2. Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione alla luce delle raccomandazioni del Comitato, quest'ultimo può decidere, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte avrà avuto la possibilità di spiegarsi, di fare una dichiarazione pubblica a questo riguardo.

Articolo 11

1. Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la parte interessata sono confidenziali.

2. Il Comitato pubblica il suo rapporto con tutti i commenti della Parte interessata, qualora quest'ultima lo richieda.

3. Tuttavia, nessun dato di carattere personale deve essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.

Articolo 12

Ogni anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto delle regole di confidenzialità previste all'articolo 11, un rapporto generale sulle sue attività, che è trasmesso all'Assemblea Consultiva e reso pubblico.

Articolo 13

I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposte, durante e dopo il loro mandato, all'obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante il compimento delle loro funzioni.

Articolo 14

1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica fatta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli esperti agiscono seguendo le istruzioni e sotto la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere una competenza e una esperienza con riferimento alle materie che rilevano nella presente Convenzione e sono legati dagli stessi obblighi di indipendenza, imparzialità e disponibilità a cui sono sottoposti i membri del Comitato.

3. Eccezionalmente, una Parte può dichiarare che un esperto o un'altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare alla visita di un luogo rientrante nella sua giurisdizione.

Capitolo IV

Articolo 15

Ogni Parte comunica al Comitato i nomi e l'indirizzo dell'autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo governo.

Articolo 16

Il Comitato, i suoi membri e gli esperti menzionati all'articolo 7, paragrafo 2, godono dei privilegi e delle immunità previste dall'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 17

1. La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni di diritto interno o degli accordi internazionali che assicurino una tutela più ampia alle persone private della libertà.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un limite o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o agli obblighi assunti dalle Parti in virtù di tale Convenzione.

3. Il Comitato non visiterà quei luoghi che rappresentanti o delegati di potenze protettrici o del Comitato internazionale della Croce Rossa visitano effettivamente e regolarmente in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 12 luglio 1949 e dei Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977.

Capitolo V

Articolo 18

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la fine di un periodo di tre mesi dalla data in cui sette stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere obbligati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 18.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso a essere obbligato dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la fine di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 20

1. Ogni stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ciascun Stato può, in ogni altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore rispetto a questo territorio il primo giorno del mese che segue la fine di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi che precedono potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in questa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue la fine di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 21

Non è consentita alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 22

1. Ciascuna Parte può in ogni momento, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue la fine di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 23

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ciascuna firma;
- b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 19 e 20;
- d. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione facente riferimento alla presente Convenzione, escluse le misure previste dagli articoli 8 e 10. ■